

Infoleg CR News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

27 GENNAIO 2015



SOMMARIO

_Toc410122527	AMBIENTE	4
	<i>Il nuovo incenerimento dei rifiuti</i>	4
	BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA	4
	<i>Crisi finanziaria e pareggio</i>	4
	CONTRATTI – APPALTI	5
	<i>Le grandi opere tra centro e periferia</i>	5
	<i>Contratti Pubblici e prodotti originari di Paesi terzi</i>	5
	<i>Rinnovo e proroga del contratto d'appalto</i>	6
	DIRITTO AMMINISTRATIVO	6
	<i>Procedimento amministrativo</i>	6
	DIRITTO COSTITUZIONALE	7
	<i>L'ammissibilità di deroghe alla procedura di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.</i>	7
	<i>La riforma del Senato</i>	7
	EDILIZIA – URBANISTICA	8
	<i>Agevolazioni prima casa: chiarito il concetto di abitazione di lusso</i>	8
	ENTI LOCALI	8
	<i>Nuovi Statuti delle nuove Province</i>	8
	ISTRUZIONE – FORMAZIONE	9
	<i>La Buona Scuola</i>	9

LAVORO	9
<i>Le assunzioni negli Enti Locali e il taglio dei dipendenti provinciali</i>	9
PRIVACY	10
<i>Prestare attenzione ai siti che raccolgono richieste di preventivi per prestiti</i>	10
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11
<i>Le regole tecniche dei documenti informatici</i>	11

AMBIENTE

Il nuovo incenerimento dei rifiuti

Nell'articolo intitolato "Il nuovo incenerimento dei rifiuti alla luce delle modifiche introdotte dallo "SbloccaItalia: aguzzate la vista ...", a cura di Andrea Quaranta, Environmental Riskis ands crisis manager, pubblicato sulla rivista "Ambiente & Sviluppo" n. 1, del 2015, a pag. 5, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che su questo argomento, nel 2014, sono intervenute ben 3 modifiche, le quali avrebbero dovuto razionalizzare questa forma di smaltimento dei rifiuti per integrarlo effettivamente nel sistema globale della loro gestione. Ma in realtà, secondo il parere dell'autore, le modifiche intervenute rischiano di stravolgere

la gerarchia nella gestione dei rifiuti e, di conseguenza, la sua sostenibilità.

Nel testo, l'autore conduce una ricostruzione delle novità introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ("c.d. SbloccaItalia"), che interviene sulla normativa concernente il concetto di incenerimento e, di conseguenza, sul relativo meccanismo autorizzatorio e sulla legge di conversione del medesimo, la L. n. 164 del 2014.

Secondo l'autore, non mancano in tema alcune criticità, poiché non vi sono decisioni definitive e coerenti e pertanto efficienti tese a muoversi nella direzione della sostenibilità, che, a suo parere, sarebbe la vera ed unica novità verso la quale bisognerebbe puntare.

BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

Crisi finanziaria e pareggio

Nell'articolo intitolato "Crisi finanziaria e pareggio di bilancio", a cura di Rita Perez, pubblicato su Astrid (21/01/2015), si rileva che, la crisi finanziaria in atto e l'urgenza delle incombenze da risolvere in merito, hanno indotto l'Unione a predisporre molteplici misure di tipo speciale, volte a contrastarle. Infatti per un verso si è verificata l'espansione del numero di provvedimenti inerenti la vigilanza finanziaria, ne sono sorte maggiori regole atte a vincolare l'azione e le scelte degli Stati membri, e, nel contempo, ne è stata estesa l'applicazione alla finanza privata, tramite nuovi modelli organizzativi. Per l'altro, invece, a questi provvedimenti ne hanno fatto seguito altri, nuovi, di ausilio finanziario agli

Stati in difficoltà di bilancio, i quali hanno richiesto una modifica del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione (Tfue). Soprattutto l'art. 136 del Tfue, contemplata la funzione di ausilio finanziario, attribuita al Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità), è stato integrato con un ultimo comma che ha permesso agli Stati, la cui moneta è l'euro, di favorirne la stabilità.

Nel testo, in particolare, l'autrice analizza i seguenti punti: gli aiuti finanziari agli Stati; la supervisione finanziaria; *il fiscal compact*; il pareggio di bilancio e l'art. 81; le modifiche agli artt. 97 e 119 della Costituzione; il nuovo ruolo del Parlamento nazionale e di quello Europeo.

CONTRATTI – APPALTI

Le grandi opere tra centro e periferia

Nella relazione intitolata "La realizzazione delle grandi opere tra centro e periferia", a cura del prof. Claudio Franchini, pubblicata da GiustAmm (Cop. n. 1/2015), si evidenzia che per quanto concerne la realizzazione di grandi infrastrutture, si è ancora molto spesso obbligati ad intervenire con norme legislative specifiche in corso d'opera e ci si chiede spesso perché l'amministrazione non riesca ad intervenire in modo rapido ed efficiente. Il relatore nel testo, tenta di rispondere a queste questioni ponendo l'attenzione sulla disciplina giuridica vigente al fine di comprendere quanto essa incida sulla situazione attuale. In particolare, il medesimo si sofferma sulle linee generali del problema, esaminando prima i caratteri del sistema ed indicandone poi le prospettive con riferimento al progetto di riforma dell'art. 117 della Costituzione all'esame del Parlamento, che ne

rappresenta l'aspetto più innovativo. In proposito si rammenta che anche nel pacchetto di Direttive appalti e concessione recentemente emanate - che include la Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi posta - non sono previsti mutamenti importanti in materia di grandi opere. Sul tema si è sviluppato un ampio dibattito, nel quale però non sono stati raggiunti effetti tangibili.

Nel testo, in particolare, si sono esaminati i seguenti aspetti: l'evoluzione del sistema; il conflitto fra centro e periferia e le prospettive alla luce della proposta di riforma dell'art. 117 della Costituzione.

Contratti Pubblici e prodotti originari di Paesi terzi

Nella nota di commento intitolata "Contratti pubblici e prodotti originari di Paesi terzi", a cura di Antonio Nicodemo, pubblicata sulla rivista "Urbanistica e appalti" n. 1 del 2015, a pag. 86, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, con la sentenza del 3 settembre 2014, n. 4695, il TAR della Campania, Napoli, Sez. V, ha sancito che è legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante annulla l'aggiudicazione di una gara di forniture ad una ditta che ha dichiarato in sede di partecipazione di produrre tutti i materiali oggetto dell'appalto nella Repubblica Popolare Cinese, senza dare alcuna indicazione né della sede di produzione e né di alcun sito produttivo nell'Unione Europea. L'argomento affrontato da tale Organo rileva il contrasto tra i valori della concorrenza da un lato, e, nel contempo, della necessità di favorire l'acquisto da parte della P.A. di beni prodotti nell'ambito dell'Unione Europea dall'altro. In detta sentenza emerge come nel gioco dei valori, il principio della massima apertura del

mercato dei contratti pubblici retroceda in favore di logiche protezionistiche che tendono a favorire l'acquisto da parte delle P.A. dei prodotti creati in Europa. Il contesto di riferimento è quello degli appalti, dove il valore, elevato dalla normativa e giurisprudenza comunitaria, al rango di principio generale è la concorrenza, per altro non superabile, che si traduce concretamente nella massima apertura del mercato dei contratti pubblici. Nel caso di specie si osserva che il TAR Campania si è limitato ad interpretare la norma, il comma 2 dell'art. 234 del D. Lgs. n. 163 del 2006 che attribuisce la facoltà alla stazione appaltante di avvalersi della clausola di reciprocità di cui all'art. 58 della Direttiva n. 17/2004, richiamata tra le specifiche tecniche indicate nel bando, e si è concentrato sui criteri interpretativi da adottare per dirimere le controversie derivanti dall'applicazione della stessa; senza, quindi, considerare che la medesima deve essere funzionale al raggiungimento della sua finalità. In detto

caso le finalità protezionistiche dovrebbero cedere in favore dell'apertura del mercato. Tale sopraccitata norma, infatti, riconosce alla stazione appaltante la facoltà di respingere l'offerta se la parte dei prodotti originari di Paesi Terzi supera il 50% del valore dei prodotti che compongono l'offerta. Siffatta facoltà però deve essere subordinata a specifiche esigenze della stazione

appaltante. Quest'ultima circostanza non emerge né dallo studio degli atti di causa, né dall'analisi del provvedimento di esclusione. Su questo particolare punto sarebbe stato opportuno conoscere la posizione del TAR Campania che, invece nella suddetta sentenza si è misurato solamente con il concetto di Paese terzo.

Rinnovo e proroga del contratto d'appalto

Con la sentenza n. 159 del 20 gennaio 2015 il Consiglio di Stato, si pronuncia sulla distinzione tra rinnovo e proroga dei contratti e sulla legittimità o meno della proroga solo parziale di un appalto di servizi. L'attributo che distingue il rinnovo dalla proroga consiste nel fatto che, mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si limita unicamente ad un differimento temporale.

Nel caso di specie preso in esame, risulta essere legittima la delibera con la quale la P.A. appaltante, alla scadenza del rapporto, ha disposto la proroga solo parziale per un anno del servizio (nel caso preso in esame si

trattava del servizio di archiviazione e gestione dei documenti amministrativi per una ASL). Tale provvedimento amministrativo non comporta la violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento, degli artt. 1325 e 1373 c.c. e divieto di modificazione unilaterale del contratto. Infatti, a seguito dell'approvazione di una proroga di un contratto ritenuta non corrispondente all'offerta presentata, perché solo parziale, la società implicata è libera di rifiutare la prestazione e cessare il servizio e la P.A. non possiede strumenti obbligatori per imporgli la prosecuzione.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Procedimento amministrativo

Nell'articolo intitolato "Il procedimento e la sanzione dopo la Sentenza *Grande Stevens*: il travaso del (giusto) processo nel procedimento", a cura dell'avv. Gianmarco Berto, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 1/2015), si rileva che la recente sentenza della Corte Europea sui diritti dell'uomo relativa al caso *Grande Stevens*, per le sue implicazioni immediate, ha destato grande scalpore in ambiente penalistico: infatti, ad una prima lettura di detta pronuncia, emerge che essa costituisce in mora l'ordinamento italiano e la sua tendenza a replicare sanzioni amministrative in sanzioni penali, distinguendone formalmente la fattispecie, ma in pratica duplicando l'afflizione per le stesse condotte illecite, senza neanche

accedere all'articolazione di diverse sanzioni (amministrative o penali) in relazione ai diversi gradi di disvalore di comportamenti pur strutturalmente assimilabili.

Nel testo in particolare, l'autore pone l'attenzione sulle implicazioni dirette e gli ulteriori profili di riflessione per il diritto amministrativo della sopraccitata sentenza, sul giusto processo ed sul procedimento amministrativo; sulle regole di esenzione del procedimento dalle garanzie del giusto processo e la loro dubbia compatibilità con l'ordinamento italiano per passare infine alla necessaria estensione delle garanzie del giusto processo ai procedimenti amministrativi sanzionatori italiani, con alcune proposte di adattamento.

DIRITTO COSTITUZIONALE

L'ammissibilità di deroghe alla procedura di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.

Nell'articolo intitolato "L'ammissibilità di deroghe alla procedura di revisione costituzionale ex art. 138 della Costituzione", a cura di Luca Bellodi, si rileva che, in primis, viene posta l'attenzione sulla tesi a supporto dell'ammissibilità di deroghe all'ordinaria procedura di revisione della Costituzione Italiana. In proposito, si rammenta che, nella storia italiana della revisione di detta Costituzione molteplici sono le testimonianze di procedure derogatorie: le leggi costituzionali n. 1/1993, n. 1/1997 e il disegno di legge proposto dal governo Letta durante i primi mesi della XVII Legislatura.

Nel testo, in particolare l'autore esamina i seguenti punti: la doppia deliberazione come accolta dai regolamenti parlamentari e dalla prassi; il *referendum* costituzionale; le deroghe alla ordinaria disciplina di revisione costituzionale ex art. 138 della Costituzione ed infine, i pensieri espressi in argomento dal

prof. Alfonso Di Giovine e da Sergio P. Panunzio che possono fornire spunti interessanti per ritenere ammissibili deroghe all'ordinaria procedura di revisione.

Di Giovine, tenta di costruire un giudizio sulla legittimità di procedure straordinarie di revisione costituzionale stabilendo se il nuovo equilibrio su cui regge la procedura speciale rispetta i parametri di pesantezza impliciti nella procedura ordinaria. Panunzio, diversamente, sottolineando il ruolo fondamentale dell'innovazione costituzionale per le Costituzioni rigide, definisce ammissibili, procedure particolari di revisione.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2015/01/Bellodi-art-138-costituzione.pdf>

La riforma del Senato

Nell'articolo intitolato "Riforme costituzionali: urge un *Senatus consultum ultimum*", a cura di Michele Oricchio, procuratore generale della Corte dei conti, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 1/2015), l'autore si dimostra favorevole all'intento volto a migliorare l'efficienza del nostro sistema pubblico sul quale incombono costi eccessivi. In merito, si rammenta che giovedì 8 gennaio è ripreso alla Camera dei deputati l'esame del Disegno di legge costituzionale C. 2613-A e abb. (recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione"), già approvato, in prima lettura dal Senato.

Nel testo, l'autore esamina in particolare, tre aspetti principali della suddetta riforma che concernono: - il superamento del bicameralismo perfetto con la modifica del Senato; - il contenimento dei costi del funzionamento delle istituzioni; - le modifiche del Titolo V della Costituzione; e, nel contempo, ne individua anche le criticità che ne possono conseguire. Tale riforma introduce meccanismi legislativi complessi, mantiene in vita sull'intero territorio il costoso apparato multilivello di governo e la diachia fra Stato e Regioni, non consentendo, quindi, neppure, alcuna seria *spending review* nei confronti delle autonomie locali e regionali e dei rispettivi enti strumentali.

L'autore per attuare una riforma di tale portata invita ad attendere tempi migliori.

EDILIZIA – URBANISTICA

Agevolazioni prima casa: chiarito il concetto di abitazione di lusso

Nella nota di commento intitolata "Agevolazioni prima casa: chiarita la nozione di abitazione di lusso", a cura dell'avv. Maurizio Villani e dell'avv. Idalisa Lamorgese, si evidenzia che, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23507 del 4 novembre 2014, ha affrontato la questione concernente il concetto di abitazione di lusso rilevante ai fini della c.d. agevolazione sulla prima casa in materia di imposta di registro e di imposte ipocatastali. Ha inoltre chiarito che per quanto riguarda i fini del beneficio prima casa, nel calcolo della superficie utile dell'immobile non devono essere considerate cantine e soffitte e neppure la superficie esterna poichè appartenenti al condominio. Queste singolarità sono previste espressamente dal D.M. 2 agosto 1969, che individua le specificità delle case di lusso, escluse dall'agevolazione della prima casa. Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto

dall'Agenzia delle Entrate, in una controversia riguardante un avviso di liquidazione delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, conseguente alla revoca dei benefici fiscali c.d. "prima casa" per avere l'Ufficio ritenuto l'immobile di lusso.

La Suprema Corte, investita del problema, ha confermato le conclusioni della Commissione Tributaria Regionale e rigettato il ricorso proposto dall'Amministrazione Finanziaria.

Il testo riveste particolare rilevanza poichè riporta nel dettaglio la descrizione dei requisiti che devono possedere le abitazioni considerate di lusso nel Decreto sopracitato e fornisce nel contempo, una trasparente classifica della categoria cui appartengono le medesime.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=69538>

ENTI LOCALI

Nuovi Statuti delle nuove Province

Nell'articolo intitolato "Le competenze degli organi di governo delle Province al vaglio della loro potestà statutaria", a cura di Riccardo Nobile, Segretario della Provincia di Monza e della Brianza, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 1/2015), si sottolinea che, l'art.1, comma 81, della L. 7 aprile 2014, n. 56, prevede che le Province approvino i loro statuti entro la data del 31 gennaio 2014. Quest'ultima non è tassativa ed i poteri sostitutivi, nel caso di non avvenuta approvazione, sono demandati al 30 giugno 2015; i consigli provinciali devono predisporre gli statuti e l'assemblea dei sindaci deve approvarne o respingerne la relativa proposta. Il procedimento amministrativo che è a capo dell'approvazione degli statuti introduce elementi di complessità ed è

precisato dall'art. 1, comma 55 della fonte di regolazione, che determina *il quorum deliberativo* previsto per l'approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci.

Nel testo, in particolare, l'autore affronta i seguenti punti: le modalità della riallocazione delle competenze degli organi di governo a seguito della L. 7 aprile 2014, n. 56; le competenze del Presidente della Provincia e quelle relative al Consiglio provinciale; quelle dell'assemblea dei sindaci ed infine, quelle attinenti gli organi burocratici delle Province. A parere dell'autore, lo statuto delle province non è affatto luogo e strumento di libera determinazione delle competenze degli organi di governo delle amministrazioni provinciali. La situazione in cui le medesime versano è gravosa e drammatica allo stesso tempo.

ISTRUZIONE – FORMAZIONE

La Buona Scuola

Nell'articolo intitolato "La Buona Scuola: buoni propositi e nuovi racconti", a cura di Alfonso Rubinacci, pubblicato da Astrid (20/01/2015), si rileva la necessità che ciascun individuo sia coinvolto nel processo di riforma del sistema educativo. A parere dell'autore è importante procedere con nuove forme di cooperazione, e, nel contempo, recuperare, una visione unitaria che rispetti le differenze, ma anche i relativi ruoli; poiché l'innovazione educativa ha bisogno di persone comuni anche molto diverse tra loro, unite da un'esigenza di rinnovamento, capaci di tralasciare ogni vaporosa retorica resistenziale. Infatti, con i provvedimenti attuativi della "Buona scuola" si vedrà se effettivamente la riforma sarà sostenibile o si rivelerà un ingestibile profluvio di incertezze. E' importante, pertanto, investire sulla scuola, ma si deve essere consapevoli, che non si tratta solo di una questione finanziaria.

Se non si realizzano anche alcune condizioni di contesto, l'investimento rischia di essere poco efficace. Tra queste posizioni assume particolare importanza il cambiamento, il miglioramento dei processi organizzativi interni al Miur che deve recuperare a tutti i livelli decisionali, una capacità di gestione trasparente e improntata al merito. In proposito, è estremamente necessario che l'amministrazione adotti processi trasparenti sul suo funzionamento a partire dai criteri di valutazione delle *performance*, all'utilizzo e valorizzazione delle risorse economiche, strumentali, con precise indicazioni di obiettivi correlati a risultati di breve, medio e lungo termine. A parere dell'autore, occorre una politica nuova del Miur, volta a promuovere fiducia, crescita e competitività ed a diventare più efficiente, sia nei singoli contesti scolastici che nel sistema inteso nel suo complesso.

LAVORO

Le assunzioni negli Enti Locali e il taglio dei dipendenti provinciali

Nell'articolo intitolato "Le assunzioni negli Enti Locali e il taglio dei dipendenti provinciali", a cura di Arturo Bianco, si evidenzia che le scelte principali contenute nella legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) che concernono il personale dipendente delle PA sono il taglio, che giunge sino al dimezzamento, del personale in servizio a tempo indeterminato nelle province ed i connessi vincoli alle assunzioni nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Infatti, nel corso del 2015 e del 2016 esse potranno infatti assumere a tempo indeterminato solo i vincitori dei propri concorsi conclusi entro il 31 dicembre 2014 ed i dipendenti, che le province avranno posto in mobilità.

Si tratta di disposizioni legislative molto innovative volte a conciliare i significativi risparmi di spesa e, nel contempo, a non avere effetti traumatici di licenziamento per i dipendenti pubblici. E' la prima volta che in Italia si realizza il trasferimento di alcune migliaia di dipendenti pubblici fra le varie amministrazioni.

Gli enti locali e le regioni sono tenuti a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero per gli Affari regionali ed a quello dell'Economia e delle Finanze il numero dei dipendenti che vengono ricollocati o sono ricollocabili sulla base delle disposizioni prima esposte. Le stesse disposizioni si applicano, sostanzialmente, anche alle assunzioni nelle amministrazioni statali.

Nel testo, l'autore pone l'attenzione soprattutto sul personale delle province e sulle assunzioni del personale nelle Regioni e negli Enti locali.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4927>

PRIVACY

Prestare attenzione ai siti che raccolgono richieste di preventivi per prestiti

Nell'articolo intitolato "Garante Privacy: attenzione ai siti che raccolgono richieste di preventivi per prestiti", a cura di Marco Dettori (16/01/2015), si evidenzia che tale Autorità con il provvedimento n. doc. 3568046 del 9/10/2014 ha vietato l'attività di raccolta dati di una società, esercitata tramite un sito web, per l'oltro, da parte dei soggetti interessati, di richieste di preventivi per prestiti personali. I dati personali forniti dagli interessati attraverso la compilazione del *form* del sito, venivano conservati e in modo successivo comunicati agli intermediari abilitati ad erogare i prestiti personali. L'informativa indicata nel sito è risultata essere non idonea all'esame del Garante, in quanto non conteneva le indicazioni principali. L'art. 13 del Codice Privacy, delinea in modo trasparente qual è l'obiettivo dell'informativa e quali informazioni risultano necessarie ai fini del suo raggiungimento. La società titolare del sito rammentava esclusivamente le attività di informazione (newsletter), promozionali, pubblicitarie e di studi statistici e di mercato, ma taceva in ordine alle modalità con cui si sarebbero svolte. Non indicava le attività di conservazione e successiva comunicazione dei dati a soggetti terzi e neanche la natura

obbligatoria o meno del conferimento dei dati. Altro motivo di censura rilevato dal Garante è stato il modo di acquisizione del consenso degli utenti. Il *form* di raccolta dati prevedeva, infatti un unico e indistinto consenso a fronte delle più eterogenee finalità dichiarate nell'informativa, peraltro con il *flag* preinserito. Anche in quest'ultimo caso emerge la non conformità al dettato del Codice Privacy che all'art. 23 determina i caratteri principali del consenso che deve essere espresso, libero, preventivo, informato, documentato per iscritto e specifico.

Tale Autorità, appurate le suddette violazioni, con relativo provvedimento ha disposto il blocco del trattamento e ha prescritto alla società inadempiente, le misure indispensabili da adottare ai fini dell'adeguamento dell'informativa e dell'acquisizione del consenso.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com>

Il testo del provvedimento del Garante è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.garanteprivacy.it>

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le regole tecniche dei documenti informatici

Nel commento intitolato "Pubblica amministrazione: le regole tecniche dei documenti informatici", a cura di Michele Iaselli, dirigente pubblico, si evidenzia che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 13 novembre 2014 disciplina le regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni. Le nuove regole tecniche rappresentano l'ultimo tassello per la piena applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale. Tale decreto stabilisce tutte le modalità con le quali produrre un file digitale che abbia pieno valore legale, sia che si tratti di un certificato o di qualsiasi atto amministrativo. Ora la P.A. possiede tutti gli elementi per lo *switch off* dal cartaceo al digitale, i tempi tecnici previsti per l'adeguamento consistono in 18 mesi.

Le regole, in base all'art. 3, del d.lgs. 82/2005 (CAD), chiariscono soprattutto quali sono le modalità di formazione di un documento informatico e sono ravvisabili in quattro: 1) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti di software; 2) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico,

acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; 3) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; 4) generazione o raggruppamento, anche in via automatica, di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

Nel testo si chiarisce anche il medesimo concetto di immodificabilità del documento informatico, requisito che può ritenersi sussistente qualora il documento sia formato in modo che contenuto e forma non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita nel contempo, la staticità nella fase di conservazione.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=70045>